

CAMERA DEI DEPUTATI

N.471

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (471)

(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

Trasmesso alla Presidenza il 27 aprile 2012

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE STATUTO DELL'AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 8 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento

ART. 1

(Adozione dello statuto dell'Agencia per le infrastrutture stradali e autostradali)

1. E' adottato lo statuto dell'Agencia per le infrastrutture stradali e autostradali, allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali

ART. 1

(Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali)

1. L'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di seguito denominata legge istitutiva, è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'Agenzia è sottoposta al potere di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In ordine alle attività di cui all'articolo 4, il potere di indirizzo e controllo è esercitato, limitatamente ai profili finanziari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia è, altresì, sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.
5. L'Agenzia ha sede in Roma.

ART. 2

(Indirizzo vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Il potere di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sull'Agenzia viene esercitato secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 4, comma 1, e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inoltre:
 - a) approva i programmi di attività, i bilanci e il budget dell'Agenzia;
 - b) emana direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
 - c) acquisisce dati e notizie ed effettua ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
 - d) indica eventuali specifiche attività da intraprendere.
3. Gli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 3

(Fini istituzionali)

1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge.
2. L'Agenzia assicura il supporto alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la collaborazione con altri Enti o organi che esercitano funzioni nel settore delle infrastrutture autostradali e stradali.
3. L'Agenzia, nelle materie di competenza, presta il proprio supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dei compiti necessari per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

ART. 4

(Attribuzioni)

1. L'Agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, anche avvalendosi di Anas s.p.a., esercita i seguenti compiti e attività, ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:
 - a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata;
 - b) quale amministrazione concedente:
 - 1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione, fatte salve le competenze dell'Autorità di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
 - 2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;
 - 3) in alternativa a quanto previsto al numero 1), affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - 4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle



infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;

- c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità;
 - d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica nonché vigilanza sull'attuazione dei programmi;
 - e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;
 - f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime;
 - g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
 - h) effettuazione, dietro corrispettivo, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia determina regole di condotta per gli uffici, assicurando la massima speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 5 (Organi)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli organi dell'Agenzia sono:

- a) il Direttore generale dell'Agenzia;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Collegio dei revisori.

2. Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'incarico di Direttore ha la durata di tre anni e può essere rinnovato per un ulteriore triennio. Esso è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia. Non si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto da dirigenti appartenenti ai ruoli dell'Agenzia in numero di quattro, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, oltre al Direttore dell'Agenzia che lo presiede. Il mandato dei componenti del Comitato direttivo può essere rinnovato per un ulteriore triennio.



4. Il Collegio dei revisori, nominato per la durata di tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è composto da tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità, oltre ad un membro supplente. Uno dei tre membri, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I membri del Collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai membri del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile. I compensi dei componenti del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri fissati dalle apposite direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

ART. 6

(Attribuzioni del direttore)

1. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, dirige l'Agenzia e ne è responsabile. Il Direttore generale svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi, ed in particolare:

- a) sottoscrive la convenzione di cui all'articolo 36, comma 6, della legge istitutiva, sentito il Comitato direttivo;
- b) sottoscrive la convenzione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- c) presiede il Comitato direttivo al quale sottopone per il parere i regolamenti interni dell'Agenzia, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, i piani aziendali, i bilanci e il budget dell'Agenzia;
- d) determina, previo parere del Comitato direttivo, le scelte strategiche necessarie per dare attuazione agli indirizzi del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e raggiungere i risultati previsti dalla convenzione di cui alla lettera b);
- e) adotta i regolamenti interni dell'Agenzia e li sottopone all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- f) adotta il regolamento interno di contabilità e lo sottopone all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le proposte per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;
- h) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza delle attività al pubblico interesse;
- i) adotta gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze e le responsabilità dei dirigenti;
- l) determina, anche sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente, le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori di competenza dello Stato,



nonché con il sistema delle autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore generale sono esercitate da un componente del Comitato direttivo, nominato dallo stesso Comitato, su proposta del Direttore, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente statuto. La delibera è trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 7

(Attribuzioni del Comitato direttivo)

1. Il Comitato direttivo ha il compito di coadiuvare il Direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite ed, in particolare, esprime parere:

- a) sulle proposte del Direttore generale in materia di regolamenti interni, atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, bilanci e il budget dell'Agenzia, nonché in tutti i casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;
- b) sulle scelte strategiche necessarie per dare attuazione agli indirizzi ministeriali;
- c) su ogni questione che il Direttore generale pone all'ordine del giorno.

ART. 8

(Funzionamento del Comitato direttivo)

1. Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Direttore generale ogni qualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno.

2. Su specifici argomenti, il Direttore generale ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del Comitato direttivo i rappresentanti di altre Amministrazioni, nonché dirigenti dell'Agenzia.

3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

4. Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell'avviso di convocazione, il Comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato. Sono considerati, altresì, presenti i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole. In tal caso la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante.

5. Le sedute del Comitato sono presiedute dal Direttore generale o in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di età.



6. Le deliberazioni di competenza del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale. Il Direttore generale può disporre la registrazione audio-video delle sedute che può essere utilizzata ai soli fini della successiva redazione del verbale.

ART. 9

(Attribuzioni del Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori:

- a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Agenzia;
- c) esamina il budget e controlla il bilancio;
- d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
- e) redige le relazioni di propria competenza;
- f) può chiedere al Direttore generale notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le eventuali irregolarità riscontrate;
- g) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni di legge;
- h) esercita ogni altro compito relativo alle funzioni di revisore dei conti.

2. I membri del Collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del Comitato direttivo. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all'articolo 8, comma 4. I membri che, in un esercizio, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del Comitato direttivo decadono dall'incarico.

ART. 10

(Funzionamento del Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta quest'ultimo lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.
2. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le sedute del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio, custodito presso l'Agenzia.

ART. 11

(Dirigenza)

1. I dirigenti dell'Agenzia:

- a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal Direttore generale per l'attuazione della convenzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e



- di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale;
 - c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
 - e) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

ART. 12

(Strutture di controllo interno)

1. L'Ufficio di controllo di gestione e l'organismo indipendente di valutazione dell'Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 286, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.

ART. 13

(Attività dell'Agenzia)

1. L'Attività dell'Agenzia si uniforma alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate nonché alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 14

(Principi generali di organizzazione e di funzionamento)

1. Con il regolamento di amministrazione, da approvare da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'Agenzia disciplina la semplificazione dei rapporti con l'utenza e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l'organizzazione interna e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi nei limiti delle unità trasferite ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,



dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dettando le norme per l'assunzione del personale, per la formazione professionale e le regole e le modalità per l'accesso alla dirigenza, in conformità con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.

ART. 15

(Bilancio dell'Agenzia)

1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono individuate ai sensi dell'articolo 36 della legge istitutiva.
2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell'Agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

ART. 16

(Personale, relazioni sindacali e patrocinio legale)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di responsabilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Agenzia uniforma la propria condotta ai principi ed alle regole definiti con il regolamento.
2. L'Agenzia adotta il sistema di relazioni sindacali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Al personale dell'Agenzia si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie individuate dal contratto collettivo nazionale.
4. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell' articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

